

COMUNE DI VOGOGNA

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Via Nazionale Dresio, 150 – 28805 VOGOGNA (VB)

Tel. 0324.87200 – Fax 0324.87663

EMail: municipio@comune.vogogna.vb.it – Posta Elettronica Certificata: comune.vogogna@legalmail.it

C.F./P.IVA 00270210032

Vogogna li 11.05.2021

Prot. n. 2694

Spett.le

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

Tramite procedura ConTe

OGGETTO: Relazioni sui rendioconti 2017-2018-2019 (art. 1, commi 166 e segg., L. 23 dicembre 2005, n. 266). Risposta istruttoria

In risposta a vostra nota si evidenzia quanto segue:

1. Anticipazione di tesoreria

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria nel triennio 2017-2019 è dovuto all'evoluzione dei "tempi attivi e passivi di cassa", ovvero dalla tempistica di acquisizione delle entrate (tempi attivi) e da quella di erogazione delle spese (tempi passivi); infatti, le procedure di acquisizione delle entrate e le procedure di erogazione delle spese sono notoriamente caratterizzate da una sostanziale diversità cronologica ed i flussi finanziari che ne derivano sono conseguentemente contraddistinti da un differente ritmo di cassa, nel senso che, mentre le entrate possiedono un ritmo molto cadenzato e generalmente prefissato dalle norme di legge, regolamento e contratto o dai provvedimenti di assegnazione (imposta Municipale Unica, Tassa Rifiuti ma anche il Fondo di solidarietà), le spese trovano la propria peculiarità nell'essere pressoché quotidiane (spese del personale, manutenzioni ordinarie, servizi e canoni mensili) Pertanto, è proprio il differente (e difficilmente controllabile) dinamismo degli introiti e dei pagamenti che genera le situazioni di impasse della liquidità.

In estrema sintesi, quindi, le motivazioni del ricorso alla anticipazione di tesoreria, da intendersi come strumento-tampone con effetto a breve termine per la soluzione (non definitiva, ma momentanea) delle crisi di cassa sono tipicamente riconducibili allo sfasamento temporale esistente tra la fase di diritto della competenza (accertamento ed impegno) e la fase di fatto della cassa (riscossione e pagamento), soprattutto con riguardo ai momenti della acquisizione delle entrate e della erogazione delle spese, in quanto le entrate affluiscono con periodicità più o meno fissa, mentre

le spese sono caratterizzate dalla loro manifestazione continua e quotidiana, il tutto in relazione alla peculiarità dell'azione amministrativa, la quale, non ammettendo soste, si caratterizza come un vero e proprio continuum gestionale, costringendo gli enti a coprire con essa le temporanee deficienze di liquidità.

L'Amministrazione si è proposta di agire con decisione sulle cause della crisi della liquidità ed operare in termini correttivi con strumenti risolutivi ed efficaci, pilotando in termini migliorativi i tempi attivi e passivi di cassa, nel contempo, limitando al minimo l'utilizzo degli strumenti non risolutivi o "tamponi", percorso che ha portato l'Ente a non utilizzare tale strumento nell'anno 2020

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	2017	2018	2019
Giorni complessivi di utilizzo	181	106	29
Importo massimo scoperto	€ 88.969,34	€ 49.902,99	€ 6.178,38
Importo delle somme maturate a titolo di interessi	€ 1.630,27	€ 436,50	€ 342,15

2. Verifica degli equilibri

L'applicazione dell'avanzo vincolato al bilancio 2017 ha riguardato :

1. Il pagamento delle spese per conciliazione causa Conser VCO per il pagamento di debiti pregressi per un importo di € 50.000,00;
2. Il pagamento del trattamento economico accessorio del personale per l'anno 2016 pari ad € 11.907,31 (importo portato ad avanzo nel 2016 in quanto non intervenuta la sottoscrizione del contratto integrativo decentrato entro il 31.12.2016);

Le spese per le quali sono state utilizzate entrate di parte capitale per un importo di € 27.968,54, nella fattispecie oneri di urbanizzazione (articolo 1, comma 737 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che per gli anni 2016 e 2017 aveva consentito ai comuni di utilizzare una quota sino 100% degli oneri di urbanizzazione per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche) sono:

1. Spese manutenzione del verde pubblico il cui importo annuo è pari ad € 29.335,07
2. Lavori di manutenzione stradale pari ad € 12.622,35

I risultati negativi sia sul risultato di competenza sia sull'equilibrio di bilancio registrati nel rendiconto 2019 derivano dalla discrasia strutturale tra le previsioni effettuate in sede di predisposizione del bilancio d'esercizio ed i corrispondenti movimenti effettivi (riscossioni e

pagamenti) verificati in sede di rendiconto, in particolare al loro manifestarsi per importi inferiori rispetto alle previsioni. Il valore negativo dell'equilibrio complessivo è dovuto alla necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità all'effettivo importo al 31.12.2019 e dell'accantonamento dell'indennità di fine mandato del sindaco.

3. Residui passivi

Le basse percentuali di pagamento relative agli impegni in parte corrente derivano da difficoltà di cassa come testimoniato dal ricorso all'anticipazione di tesoreria, quelle relative alla parte capitale anche dal fatto che il pagamento viene per lo più effettuato dopo aver ricevuto i contributi da parte degli enti pubblici

Per ricondurre il parametro della tempestività dei pagamenti entro i limiti di legge l'Amministrazione ha fatto ricorso all'anticipazione di liquidità ex art. 116 comma 1 del decreto legge 16.05.2020 n. 34 effettuato con delibera n. 51 del 05.10.2020 per un importo di € 138.182,17 circa. L'effetto combinato del ricorso all'anticipazione di liquidità e di un più rigoroso rispetto dei termini di pagamento delle fatture ha portato per l'anno 2020 l'indicatore di tempestività dei pagamenti ad attestarsi a 10,00 giorni di ritardo mentre l'obiettivo per il 2021 è il pieno rispetto dei tempi di pagamento secondo normativa vigente.

4. Residui attivi

L'Ente evidenzia la crescente difficoltà nella riscossione dei propri residui attivi, sia nei confronti delle altre pubbliche amministrazioni, sia soprattutto nei confronti dei contribuenti per la riscossione dei tributi locali. Per migliorare la propria capacità di riscossione, ed in particolare, per l'attività di riscossione dei residui attivi relativi ai tributi locali l'ente con delibera n. 27 del 20.09.2018 rubricata "Delega delle funzioni e delle attività relative alla riscossione coattiva ai soggetti preposti al servizio pubblico nazionale di riscossione" ha conferito all'Agenzia delle Entrate – Riscossioni il recupero coattivo delle somme dovute al comune. L'ufficio tributi successivamente ha proceduto ad inviare al recupero coattivo i seguenti ruoli:

IMU importo totale inviato € 279.084,74

1. ruolo n. 4542 del 03.10.2018 per un importo di € 138.546,22
2. ruolo n. 4576 del 20.02.2019 per un importo di € 36.038,49
3. ruolo n. 4531 del 28.02.2019 per un importo di € 12.883,00
4. ruolo n. 4572 del 25.04.2019 per un importo di € 535,92

-
5. ruolo n. 4538 del 06.06.2019 per un importo di € 11.445,12
 6. ruolo n. 2023 del 03.09.2019 per un importo di € 9.564,99
 7. ruolo n. 2052 del 16.10.2020 per un importo di € 65.820,00
 8. ruolo n. 2053 del 16.10.2020 per un importo di € 4.251,00

TARI importo totale inviato € 139.423,00

1. ruolo n. 4501 del 01.03.2019 per un importo di € 14.575,00
2. ruolo n. 2041 del 12.03.2019 per un importo di € 13.260,00
3. ruolo n. 4537 del 06.06.2019 per un importo di € 17.253,00
4. ruolo n. 4536 del 06.06.2019 per un importo di € 17.287,00
5. ruolo n. 4539 del 06.06.2019 per un importo di € 977,00
6. ruolo n. 2034 del 23.09.2019 per un importo di € 34.084,00
7. ruolo n. 2026 del 04.03.2020 per un importo di € 41.987,00

TASI importo totale inviato € 5.702,00

1. ruolo n. 4529 del 28.02.2019 per un importo di € 4295,00
2. ruolo n. 2047 del 10.09.2019 per un importo di € 961,00
3. ruolo n. 2054 del 16.10.2020 per un importo di € 446,00

L'emergenza sanitaria da COVID 19 che ha colpito il nostro Paese ha indotto il Legislatore ad intervenire sull'attività di riscossione coattiva attraverso il decreto legge 18/2020 il cui art. 68 ha disposto la sospensione dell'attività a far data dal 08.03.2020, sospensione che si prevede venga prorogata sino al 31 maggio 2021; il blocco determinatosi ha impattato sulla capacità di riscossione dei residui attivi.

Per quel che riguarda i residui attivi di € 1.230.715,87 sul titolo IV si forniscono i seguenti dettagli:

- € 15.225,60 Contributo per il recupero spazi ex bulloneria Morino (non ancora riscossi)
- € 36.600,00 Contributo regionale per interventi di somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso del 06.11.2018 (importo riscosso in data 20.03.2020)
- € 20.000,00 Contributo statale per ristrutturazione Casa del Teatro (importo totalmente incassato in data 29.05.2020)
- € 44.886,39 Contributo Mise per ristrutturazione Casa del Teatro (importo parzialmente riscosso in data 06.03.2020 per € 11.610,40 ed il 31.12.2020 per € 22.443,20)

-
- € 1.021.600,00 Contributo Regionale per intervento di difesa spondale ed arginatura del fiume Toce (non ancora riscossi)
 - € 92.403,88 Ristorno fondi frontali comunita Montana Valle Ossola (in definizione la riscossione)

5. Risultato di amministrazione

5.1 Accantonamento a FCDE – esercizio 2019

E' stato predisposto l'allegato 1 alla presente risposta che viene trasmesso nel formato .xls, come prodotto dal gestionale di contabilita finanziaria in dotazione all'Ente, che si ritiene contenere tutte le informazioni necessarie a valutare l'operato dell'Ente nella determinazione dell'accantonamento al FCDE. Il metodo utilizzato e quello della "media semplice"

I residui attivi del titolo III essendo costituiti da crediti nei confronti di altre amministrazioni pubbliche non sono oggetto di svalutazione al fondo FCDE

5.2 Accantonamenti e vincoli – esercizio 2019

Si confermano gli accantonamenti del risultato di amministrazione anno 2019, nello specifico:

- Accantonamento a FCDE	€ 190.907,44
- Fondo indennita di fine mandato del sindaco	€ 759,19
- Parte destinata agli investimenti	€ 54.772,39

Al 31.12.2019 si conferma l'assenza di contenzioso o di altre condizioni che imporrebbero accantonamento e vincoli nel risultato di amministrazione.

5.3 Disavanzo

La causa principale del disavanzo di amministrazione manifestatosi nell'esercizio 2019 e da ricercare nell'importo complessivo dei residui attivi e dal conseguente accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilita come imposto dal rispetto dei principi contabili. Il quadro economico-finanziario complessivo del comune, caratterizzato da rigidita della spesa, difficilmente comprimibile, ha indotto l'amministrazione ad agire con piu forza sul versante delle entrate e della lotta all'evasione fiscale.

L'Ente nel 2020 ha colto l'opportunita, offerta dal legislatore, di procedere alla rinegoziazione dei mutui, garantendosi le risorse necessarie per la copertura del disavanzo da rendiconto 2019; dall'altro lato e intervenuto con l'aumento delle aliquote

dell'addizionale comunale Irpef. L'Amministrazione non esclude di ricorrere ulteriormente all'aumento delle aliquote dell'addizionale Irpef, delle aliquote dei tributi locali e dei servizi a domanda individuale nell'anno in corso od entro il termine dell'attuale legislatura.

Il disavanzo di amministrazione relativo all'anno 2019 pari ad € 93.381,87 è stato oggetto di ripiano pluriennale come da delibera n. 7 del 29.06.2020 in quanto l'applicazione integrale del disavanzo all'esercizio in corso avrebbe "ingessato" ulteriormente la gestione corrente dell'Amministrazione. La copertura delle quote annuali del ripiano del disavanzo è stata garantita attraverso i risparmi di spesa ottenuti dalla rinegoziazione dei mutui nell'anno 2020 e seguenti secondo lo schema indicato:

- anno 2020 € 18.676,38
- anno 2021 € 18.676,38
- anno 2022 € 18.676,37
- anno 2023 € 18.676,37
- anno 2024 € 18.676,37

In allegato si invia parere dell'organo di revisione

6. Documenti mancanti

Si allegano i seguenti documenti:

- Elenco spese di rappresentanza relativo all'esercizio 2018;
- Copia prospetto di monitoraggio del saldo di finanza pubblica e relativa certificazione al 31.12.2017 ed al 31.12.2018;
- Copia della deliberazione consiliare relativa alla ricognizione ordinaria delle partecipate al 31.12.2019

IL REVISORE
(Dott. Medina Fabio)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr.. Stefanetta Marco)



COMUNE DI VOGOGNA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Via Nazionale, 150 - 28805 Vogogna (VB)
www.comune.vogogna.vb.it

Tel. +39 0324 87042 / 87200
municipio@comune.vogogna.vb.it

Fax +39 0324 87663
P. iva 00421740036



N.52 Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore venti e minuti trenta nella Sala Asilo Prata, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presente
Dott. Marco STEFANETTA - Sindaco	Si
1. CASAROTTI Davide - Consigliere	Si
2. ZARETTI Gian Luca - Consigliere	Si
3. BARONE Adolfo - Consigliere	Si
4. GUGLIELMETTI Adriano - Consigliere	Si
5. VISENTIN Nicole - Consigliere	Giust.
6. BIANCHI Gian Mario - Consigliere	Si
7. FALCIOLA Anna - Consigliere	Si
8. FILIPPA Laura - Vice Sindaco	Si
9. DE REGIBUS Viviana - Consigliere	Si
10. ZELLA Claudio - Consigliere	Si
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Pietro BONI**

Il **dott. Marco STEFANETTA**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dell'adunanza e riconosce la validità a norma di legge, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare gli argomenti all'ordine del giorno elencati nell'invito notificato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO CHE il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;





-ovvero sono ammesse partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

RILEVATO CHE per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2018 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e





promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Vogogna e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO CHE le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;





RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti e delle indicazioni del Revisore del Conto;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel Piano di revisione delle società pubbliche - allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale - dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

PRESO ATTO delle "linee di indirizzo per la revisione straordinaria", approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, e delle relative schede tecniche predisposte dalla Corte che costituiscono un "modello standard dell'atto di ricognizione" che, secondo la Corte, deve "essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti" (Allegato B);

RILEVATO che a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni sussistono le condizioni per il mantenimento di n. 4 partecipazioni detenute dal Comune di Vogogna e per la liquidazione della partecipazione in Cave Futura s.pa. per le motivazioni illustrate nell'allegato Piano e nelle allegate schede;

Sulla proposta di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00, il responsabile del servizio che qui sottoscrive:

F.to Dott. Marco Stefanetta

Con il seguente risultato dalla votazione resa per alzata di mano che viene proclamato dal Sindaco Presidente:

VOTANTI: 10	ASTENUTI: 0	VOTI FAVOREVOLI: 10	VOTI CONTRARI: 0
-------------	-------------	---------------------	------------------





DELIBERA

- Di approvare la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Vogogna detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che a seguito della presente ricognizione straordinaria delle partecipazioni sussistono le condizioni per il mantenimento di n. 4 partecipazioni detenute dal Comune di Vogogna e per la dismissione della partecipazione in Cave Futura s.p.a. per le motivazioni illustrate nell'allegato Piano e nelle allegate schede;
- Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
- di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta l'urgenza di dare immediata attuazione al presente atto;

Visto l'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voto unanime e palese

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile





Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott.: STEFANETTA MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PIETRO BONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell'art. 124, c.1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Vogogna, li 30/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PIETRO BONI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **18-dic-2019**
() perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del Decreto Legislativo n. 267/00)
() decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del Decreto Legislativo n. 267/00)

Vogogna, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PIETRO BONI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Vogogna, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.PIETRO BONI



Allegato A)

COMUNE DI VOGOGNA
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**
(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE..... ..
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato". In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Vogogna, con atto del Consiglio comunale n. 28 del 30/09/2017, approvava il "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “*in house*” (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 30/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui

all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
ACQUA NOVARA VCO S.p.A.	Diretta	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	0,131%	Mantenimento della partecipazione in quanto trattasi di società di gestione di servizi pubblici di interesse generale
CONSER VCO S.p.A.	Diretta	Trattamento e smaltimento dei rifiuti	1,223%	Mantenimento della partecipazione in quanto trattasi di società di gestione di servizi pubblici di interesse generale
SERVIZI ECOLOGICI DELL'OSSOLA	Diretta	Produzione di energia elettrica	11,10%	L'elevato valore economico dei dividendi determinerebbe un danno erariale in caso di alienazione
DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI	Diretta	Altre attività di servizi alla persona	0,11%	Mantenimento della partecipazione in quanto trattasi di società di gestione di servizi pubblici di interesse generale

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria
Cessione/Alienazione quote			
Liquidazione	CAVE FUTURA S.P.A.	100 %	Sono in corso le procedure di liquidazione
Fusione/Incorporazione			

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in

una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato "1" - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 30/09/2017, questo Comune ha provveduto ad *attivare* le *procedure* necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle delle quali è stata decisa la dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati. La ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.

4. CONCLUSIONI

Si prevede di terminare le attività di liquidazione della società Cave Futura srl entro il primo semestre del 2020.

Vogogna, li 16 dicembre 2019

Il Responsabile

Dr. Marco Stefanetta

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 469 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 11/12/2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017)			
CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI			
Comune di VOGOGNA			
(migliaia di euro)			
		Sezione 1	
		Previsioni di competenza 2017(1)	Dati gestionali (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni) al II Semestre 2017
		(a)	(b)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)	+		
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)	+	131	131
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente (2)	-		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 - A3)	+	131	131
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	+	1.227	1.196
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	+	415	276
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	+	633	502
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	+	3.463	377
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	+	0	
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (3)	+	0	0
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	+	2.242	1.934
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)	+	0	0
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (4)	-	65	
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (5)	-	0	
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (5)	-	0	
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	-	2.177	1.934
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	+	3.562	479
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)	+	0	4
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (4)	-	0	
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (5)	-	0	
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	-	3.562	483
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	-	0	0
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (3)	-	37	37
N) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		93	28
O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017		0	0
P) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA (N-O) (6)		93	28

Sezione 2 RIDETERMINAZIONE OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 PER MANCATO UTILIZZO SPAZI ACQUISITI CON I PATTI DI SOLIDARIETA' 2017			
(migliaia di euro)			
RECUPERO SPAZI ACQUISITI NELL'ANNO 2017 E NON UTILIZZATI		Previsioni di competenza 2017 (1)	Dati gestionali (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni) al II Semestre 2017
		(a)	(b)
1) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE" ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016		0	0

2) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011.		
2A) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito (Opere pubbliche - BDAP MOP).		
2B) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 e NON oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti e trasferimenti di funzioni delegate per edilizia scolastica ai sensi del comma 488-bis, art. 1, legge n. 232/2016).		
3) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE" e NON UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti di cui ai commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016. (3 = 1 - 2 -2B)	0	0
4) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2017, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017.	0	0
5) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con le INTESE REGIONALI 2017, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011.		
5A) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito (Opere pubbliche - BDAP MOP).		
5B) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con le INTESE REGIONALI 2017, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017 e NON oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti)		
6) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2017 e NON UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017. (6= 4 - 5 -5B)	0	0
7) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017.	0	0
8) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011.		
8A) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito (Opere pubbliche - BDAP MOP).		
8B) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017 e NON oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti)		
9) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE" e NON UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017. (9= 7 - 8 - 8B)	0	0
Q) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2017 e NON utilizzati (Q = O + 3 + 6 +9)	0	0
R) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA RIDETERMINATO (R = N-Q) (6)	93	28

Note

1) Nella colonna a), in sede di monitoraggio al 30 giugno 2017 inserire i dati relativi alla previsione iniziale o, in caso di variazioni di bilancio approvate alla data del 30 giugno 2017, i dati relativi alla previsione assestata (comprendente le variazioni approvate alla data del 30 giugno 2017). In sede di monitoraggio al 31 dicembre 2017 inserire i dati relativi alla previsione definitiva (comprendente tutte le variazioni approvate nel corso dell'esercizio). Nella colonna b), in sede di monitoraggio al 30 giugno 2017 inserire i dati gestionali alla data del 30 giugno 2017. In sede di monitoraggio al 31 dicembre 2017 inserire i dati di preconsuntivo.

2) In sede di monitoraggio al 30 giugno 2017 inserire i dati relativi alla previsione iniziale o, in caso di variazioni di bilancio approvate alla data del 30 giugno 2017, i dati relativi alla previsione assestata (comprendente le variazioni approvate alla data del 30 giugno 2017). In sede di monitoraggio al 31 dicembre indicare l'importo di preconsuntivo.

3) Nelle voci G ed M sono riportati gli effetti complessivi derivanti dagli spazi finanziari acquisiti e/o ceduti a seguito della partecipazione ai patti di solidarietà degli anni precedenti, nonché della partecipazione ai patti nazionali e alle Intese regionali nel 2017. Gli importi sono inseriti automaticamente dal sistema, sia nella colonna (a) che nella colonna (b) e derivano dalla cella (v) del modello VAR/PATTI/2017 dell'ente, visualizzabile sull'applicativo web all'indirizzo "http://pareggiobilancio.mef.gov.it". In particolare, se il valore nella cella (v) è negativo, gli spazi finanziari complessivamente acquisiti (maggiore capacità di spesa) saranno riportati in valore assoluto nella corrispondente cella G del prospetto MONIT/17. Se il valore nella cella (v) è positivo, gli spazi finanziari complessivamente ceduti (minore capacità di spesa) saranno riportati nella corrispondente cella M del prospetto MONIT/17.

4) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, compilare solo la voce relativa alla previsione (colonna a), indicando il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

5) Compilare solo la voce relativa alla previsione (colonna a). I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

6) Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo finale di competenza rileva la sola situazione annuale (al 31 dicembre 2017) relativa ai dati gestionali di cui alla colonna b). A tal fine viene presa in considerazione solo ed esclusivamente la Differenza tra il Saldo tra Entrate e Spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica e l'Obiettivo di saldo finale di competenza, rideterminato a seguito dei recuperi degli spazi acquisiti con i patti nazionali e le Intese regionali nel 2017 e non utilizzati per le finalità sottese (vedi dettaglio nella Sezione 2 - cella R). In caso di differenza positiva o pari a 0, il pareggio è stato conseguito. In caso di differenza negativa, il pareggio non è stato conseguito.

Pareggio di bilancio 2017 - Art. 1, commi 470, 470-bis, 471, 473 e 474 della legge n. 232/2016

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2017

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2018

DENOMINAZIONE ENTE Comune di VOGOGNA

VISTO il decreto n. 138205 del 27 giugno 2017 concernente il monitoraggio periodico delle risultanze del saldo di finanza pubblica per l'anno 2017 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni;

VISTI i risultati della gestione di competenza dell'esercizio 2017;

VISTE le informazioni sul monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica 2017 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pareggiobilancio.mef.gov.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

		<i>Importi in migliaia di euro</i>
SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2017		
		Competenza
1	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA	28
2	Impegni degli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 per spese sostenute per investimenti, ai sensi dell'articolo 43-bis del decreto legge n. 50 del 2017, realizzati attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, non coperti da eventuali spazi finanziari acquisiti nel 2017 con le intese regionali e i patti di solidarietà nazionali (artt. 2 e 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 e i patti di solidarietà di cui ai commi da 485 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016)	
3=1+2	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO valido ai fini dei vincoli di finanza pubblica	28
4	OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017	
5	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2017 CON INTESE REGIONALI E PATTI DI SOLIDARIETA' NAZIONALI E NON UTILIZZATI PER IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE PER INVESTIMENTI DI CUI AI COMMI 485 E SEGUENTI, ART. 1, LEGGE 232/2016 E DI CUI AGLI ARTT. 2 E 4 DEL D.P.C.M. N. 21/2017(Per le modalità di utilizzo - Cfr. Paragrafo A dell'Allegato al decreto della certificazione)	0
6=4+5	OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2017 e NON utilizzati	0
7=3-6	DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 RIDETERMINATO	28

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

il pareggio di bilancio per l'anno 2017 è stato rispettato

il pareggio di bilancio per l'anno 2017 NON E' STATO RISPETTATO

IL PRESIDENTE/IL SINDACO/IL SINDACO
METROPOLITANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1) / Commissario Ad Acta

Organo Revisione (2)

Organo Revisione (3)

Pareggio di bilancio 2017 - Art. 1, commi 470, 470-bis, 471, 473, 474 e 479 della legge n. 232/2016

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2017

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2018

DENOMINAZIONE ENTE Comune di VOGOGNA

VISTI i risultati della gestione di cassa dell'esercizio 2017;

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:*Importi in migliaia di euro*

SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2017		
		Cassa totale(1)
1	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.093
2	Titolo 2 - Trasferimenti correnti	177
3	Titolo 3 - Entrate extratributarie	351
4	Titolo 4 - Entrate in c/capitale	391
5	Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0
6=1+2+3+4+5	Totale Entrate finali	2.012
7	Titolo 1 - Spese correnti	1.759
8	Titolo 2 - Spese in c/ capitale	406
9	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	0
10=7+8+9	Totale Spese finali	2.165
11=6-10	Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	-153

1) Gestione di competenza + gestione residui.

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 469 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 11/12/2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017)			
CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI			
Comune di VOGOGNA			
(migliaia di euro)			
		Sezione 1	
		Dati gestionali COMPETENZA (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni) al II Semestre 2018	Dati gestionali CASSA (riscossioni e pagamenti) al II Semestre 2018
		(a) (1)	(b)(1)
AA) Avanzo di amministrazione per investimenti	+		
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	+		
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito	+	4	
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	+		
A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente	-	1	
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3 - A4)	+	3	
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	+	1.351	1.195
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	+	529	623
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	+	544	398
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	+	1.630	642
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	+		
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (2)	+	0	
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	+	2.080	2.217
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	+	3	
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1 + H2)	-	2.083	2.217
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	+	192	324
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	+	1.448	
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1 + I2)	-	1.640	324
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	+		
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	+		
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	-		
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (2)	-	38	
N) SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI (N=AA+A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		296	317
M) SALDO FINALE DI CASSA (B+C+D+E+F-H-I-L) (3)			
O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 (4)		0	
P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2018 e NON utilizzati e Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 (Vedi dettaglio rideterminazione nella Sezione 2)		0	
Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA RIDETERMINATO (Q = N-P) (5)		296	

Sezione 2 RIDETERMINAZIONE OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018		
(migliaia di euro)		
UTILIZZO SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2018 CON I PATTI DI SOLIDARIETA' E EVENTUALE RECUPERO - CONTABILITA' SPECIALI EFFETTI CHIUSURE	Dati gestionali (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni) al II Semestre 2018	
	(a)	
1) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE" ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016		
1A) IMPEGNI esigibili nel 2018 per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011		

1B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito per INVESTIMENTI a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 (Opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP MOP)	
1C) IMPEGNI per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 e NON oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti; investimenti per opere pubbliche cofinanziati dalle politiche di coesione - in quanto monitorati e trasmessi a BDAP esclusivamente tramite la Banca Dati Unitaria (BDU) - e trasferimenti alle Unioni di comuni per investimenti in opere pubbliche e/o per edilizia scolastica a seguito di funzioni delegate ai sensi dei commi 486 bis e 488-bis, art. 1, legge n. 232/2016)	
1D) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE" e NON UTILIZZATI per investimenti di cui ai commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016. (1D = 1 - 1A - 1B - 1C)	
2) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2018, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017.	
2A) IMPEGNI esigibili nel 2018 per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con le INTESE REGIONALI 2018, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011	
2B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito per INVESTIMENTI a valere sugli spazi acquisiti con le INTESE REGIONALI 2018, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017 (Opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP MOP)	
2C) IMPEGNI per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con le INTESE REGIONALI 2018, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017 e NON oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti e trasferimenti di funzioni delegate per investimenti in opere pubbliche a Unioni di comuni ai sensi del comma 486 bis, art. 1, legge n. 232/2016)	
2D) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2018 e NON UTILIZZATI per investimenti ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017. (2D = 2 - 2A - 2B - 2C)	
3) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017.	
3A) IMPEGNI esigibili nel 2018 per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011.	
3B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito per INVESTIMENTI a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017 (Opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP MOP)	
3C) IMPEGNI per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017 e NON oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti; investimenti per opere pubbliche cofinanziati dalle politiche di coesione - in quanto monitorati e trasmessi a BDAP esclusivamente tramite la Banca Dati Unitaria (BDU) - e trasferimenti alle Unioni di comuni per investimenti in opere pubbliche a seguito di funzioni delegate ai sensi del comma 486 bis, art. 1, legge n. 232/2016)	
3D) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE" e NON UTILIZZATI per investimenti, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017. (3D = 3 - 3A - 3B - 3C)	
4) RISORSE riversate all'Ente a seguito della CHIUSURA DELLE CONTABILITA' SPECIALI in materia di protezione civile e accertate nel 2018 (art. 1, comma 788, legge n. 205 del 2017)	
5A) IMPEGNI esigibili nel 2018 correlati alle RISORSE di cui alla voce 4) (art. 1, comma 788, legge n. 205 del 2017)	
5B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 2018 al netto della quota finanziata da debito correlato alle RISORSE di cui alla voce 4) (art. 1, comma 788, legge n. 205 del 2017)	
6) Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 per investimenti ai sensi dell'art. 1, commi 789 e 790 della legge n. 205 del 2017. (6 = 4 - 5A - 5B)	
P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2018 e NON utilizzati e Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 (P= O + 1D + 2D + 3D + 6)	0

Note

- 1) Nella colonna a), in sede di monitoraggio al 30 giugno 2018 inserire i dati gestionali di competenza alla data del 30 giugno 2018; in sede di monitoraggio al 31 dicembre 2018 inserire i dati di preconsuntivo. Nella colonna (b), in sede di monitoraggio al 30 giugno 2018 inserire i dati gestionali di cassa (gestione competenza + gestione residui) alla data del 30 giugno 2018; in sede di monitoraggio al 31 dicembre 2018 inserire i dati gestionali di cassa (gestione competenza + gestione residui) alla data del 31 dicembre 2018.
- 2) Nella voce G è riportato l'effetto complessivo derivante dalla acquisizione di spazi finanziari da parte dell'ente nelle intese regionali 2018 e nei patti di solidarietà nazionali 2018 e dagli effetti dei recuperi di eventuali cessioni di spazi finanziari effettuate nelle intese regionali orizzontali e nei patti di solidarietà nazionali orizzontali degli anni precedenti. L'importo è inserito automaticamente dal sistema e deriva dalla cella (ak), preso in valore assoluto, del modello VAR/PATTI/2018 dell'ente, visualizzabile sull'applicativo web all'indirizzo "http://pareggiobilancio.mef.gov.it". Tale importo, riportato in valore assoluto nella cella G, rappresenta, pertanto, una maggiore capacità di spesa per l'ente. Nella voce M è riportato l'effetto complessivo derivante dalla cessione di spazi finanziari da parte dell'ente nelle intese regionali 2018 e nei patti di solidarietà nazionali 2018 e dagli effetti dei recuperi di eventuali acquisizioni di spazi finanziari effettuate nelle intese regionali orizzontali e nei patti di solidarietà nazionali orizzontali degli anni precedenti. L'importo è inserito automaticamente dal sistema e deriva dal valore positivo della cella (aq), del modello VAR/PATTI/2018 dell'ente, visualizzabile sull'applicativo web all'indirizzo "http://pareggiobilancio.mef.gov.it". Tale importo, riportato in valore positivo nella cella M, rappresenta, pertanto, una minore capacità di spesa per l'ente.
- 3) Il saldo finale di cassa al 31 dicembre 2018, rileva ai fini dell'attuazione del sistema premiale di cui all'art. 9, comma 4, della legge n. 243 del 2012 da attuare in sede di certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, previsto ai sensi del comma 479, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016.
- 4) Nella voce "O)" è riportato automaticamente dal sistema il valore indicato nella cella (aw) del modello VAR/PATTI/18 e assume valore pari a 0. Per i soli comuni, tale valore può essere positivo, in caso di assegnazione del contributo di cui ai commi 870 e 871 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017. In tal caso l'obiettivo di saldo è pari al valore di tale contributo, come riportato alla Tabella B allegata al D.P.C.M. 10 marzo 2017.
- 5) Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo finale di competenza rileva la sola situazione annuale (al 31 dicembre 2018) relativa ai dati determinativi di cui alla colonna a). A tal fine viene presa in considerazione solo ed esclusivamente la Differenza tra il Saldo tra Entrate e Spese finali (cella N)) e l'Obiettivo di saldo finale di competenza, rideterminato a seguito dei recuperi degli spazi acquisiti con i patti nazionali e le Intese regionali nel 2018 e non utilizzati per le finalità sottese nonché a seguito delle risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 (cella P)) (vedi dettaglio della rideterminazione dell'obiettivo di saldo finale nella Sezione 2). In caso di differenza positiva o pari a 0, il pareggio è stato conseguito. In caso di differenza negativa, il pareggio non è stato conseguito.

Pareggio di bilancio 2018 - Art. 1, commi 470, 470-bis, 471, 473 e 474 della legge n. 232/2016
CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI
PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2018
 da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2019 (prorogato di diritto al 1° aprile 2019)

DENOMINAZIONE ENTE Comune di VOGOGNA

VISTO il decreto n. 182944 del 23 luglio 2018 concernente il monitoraggio periodico delle risultanze del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni;

VISTI i risultati della gestione di competenza dell'esercizio 2018;

VISTE le informazioni sul monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica 2018 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pareggiobilancio.mef.gov.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

		<i>Importi in migliaia di euro</i>
SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2018		
		Competenza
1	SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI	296
2	Impegni degli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 per spese sostenute per investimenti, ai sensi dell'articolo 43-bis del decreto legge n. 50 del 2017, realizzati attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, non coperti da eventuali spazi finanziari acquisiti nel 2018 con le intese regionali e i patti di solidarietà nazionali (artt. 2 e 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 e i patti di solidarietà di cui ai commi da 485 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016)	
3=1+2	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO	296
4	OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018	0
5	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2018 PER IL 2018 CON INTESE REGIONALI E PATTI DI SOLIDARIETA' NAZIONALI E NON UTILIZZATI PER INVESTIMENTI DI CUI AI COMMUNI 485 E SEGUENTI, ART. 1, LEGGE 232/2016 E DI CUI AGLI ARTT. 2 E 4 DEL D.P.C.M. N. 21/2017	0
6	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2017 PER IL 2018 CON IL PATTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE E NON UTILIZZATI PER INVESTIMENTI DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.P.C.M. N. 21/2017	
7	RISORSE NETTE DA PROGRAMMARE ENTRO IL 20 GENNAIO 2019 PER INVESTIMENTI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMUNI 789 E 790, DELLA LEGGE N. 205 DEL 2017	
8=4+5+6+7	OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti per il 2018 e NON utilizzati e delle Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019	0
9=3-8	DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO	296

Sulla base delle predette risultanze si certifica il risultato del pareggio di bilancio per l'anno 2018:

il pareggio di bilancio per l'anno 2018 è stato rispettato

il pareggio di bilancio per l'anno 2018 NON E' STATO RISPETTATO

IL PRESIDENTE/IL SINDACO/IL SINDACO METROPOLITANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1) / Commissario Ad Acta

Organo Revisione (2)

Organo Revisione (3)

TIT	TIP	CAT	CAPITOLO											MEDIA RISCO: COMPLEMENTO A RESIDUO			ACCANTONAMENTO AL FCDE
1	101	6	ACCERTAMENTI TRIBUTARI I.M.U	ACCERTAMENTI 2015		ACCERTAMENTI 2016	23.685,39	ACCERTAMENTI 2017	22.537,76	ACCERTAMENTI 2018	61.883,12	ACCERTAMENTI 2019	251.890,21				
				REVERSALI 2015		REVERSALI 2016	13.981,59	REVERSALI 2017	19.171,10	REVERSALI 2018	18.784,88	REVERSALI 2019	66.319,49	50,19%	49,81%	214.391,50	106.788,41
				% REVERSALI/ACCERTAMENTI 2015		% REVERSALI/ACCERTAMENTI 2016	59,03%	% REVERSALI/ACCERTAMENTI 2017	85,06%	% REVERSALI/ACCERTAMENTI 2018	30,36%	% REVERSALI/ACCERTAMENTI 2019	26,33%				
1	101	8	ACCERTAMENTI TRIBUTARI I.C.I.	ACCERTAMENTI 2015	54.757,15	ACCERTAMENTI 2016	39.476,87	ACCERTAMENTI 2017	29.219,52	ACCERTAMENTI 2018	24.993,58	ACCERTAMENTI 2019	21.772,01				
				REVERSALI 2015	34.786,28	REVERSALI 2016	12.291,52	REVERSALI 2017	4.225,94	REVERSALI 2018	3.271,57	REVERSALI 2019	2.937,68	27,15%	72,85%	18.784,33	13.684,38
				% REVERSALI/ACCERTAMENTI 2015	36,47%	% REVERSALI/ACCERTAMENTI 2016	68,86%	% REVERSALI/ACCERTAMENTI 2017	85,54%	% REVERSALI/ACCERTAMENTI 2018	86,91%	% REVERSALI/ACCERTAMENTI 2019	86,48%				
1	101	51	TARI	ACCERTAMENTI 2015	107.434,12	ACCERTAMENTI 2016	25.503,62	ACCERTAMENTI 2017	91.799,95	ACCERTAMENTI 2018	54.231,24	ACCERTAMENTI 2019	88.397,56				
				REVERSALI 2015	107.434,12	REVERSALI 2016	18.021,76	REVERSALI 2017	45.957,99	REVERSALI 2018	21.319,48	REVERSALI 2019	41.457,79	61,39%	38,61%	143.149,85	57.389,07
				% REVERSALI/ACCERTAMENTI 2015	100%	% REVERSALI/ACCERTAMENTI 2016	29,34%	% REVERSALI/ACCERTAMENTI 2017	49,94%	% REVERSALI/ACCERTAMENTI 2018	60,69%	% REVERSALI/ACCERTAMENTI 2019	53,10%				
1	101		RECUPERO EVASIONE TASSA RIFIUTI	ACCERTAMENTI 2015	8.000,00	ACCERTAMENTI 2016	6.557,78	ACCERTAMENTI 2017	9.584,88	ACCERTAMENTI 2018	24.023,09	ACCERTAMENTI 2019	24.043,16				
				REVERSALI 2015	6.422,42	REVERSALI 2016	6.568,29	REVERSALI 2017	2.543,99	REVERSALI 2018	5.391,93	REVERSALI 2019	5.787,63	50,64%	49,36%	19.434,53	9.592,88
				% REVERSALI/ACCERTAMENTI 2015	19,72%	% REVERSALI/ACCERTAMENTI 2016	0,14%	% REVERSALI/ACCERTAMENTI 2017	73,46%	% REVERSALI/ACCERTAMENTI 2018	77,57%	% REVERSALI/ACCERTAMENTI 2019	75,93%				
1	101		PERO EVASIONE TASSA SERVIZI INDIV	ACCERTAMENTI 2015		ACCERTAMENTI 2016		ACCERTAMENTI 2017		ACCERTAMENTI 2018	8.157,28	ACCERTAMENTI 2019	9.921,85				
				REVERSALI 2015		REVERSALI 2016		REVERSALI 2017		REVERSALI 2018	3.350,86	REVERSALI 2019	4.212,43	41,77%	58,23%	5.709,42	3.324,60
				% REVERSALI/ACCERTAMENTI 2015		% REVERSALI/ACCERTAMENTI 2016		% REVERSALI/ACCERTAMENTI 2017		% REVERSALI/ACCERTAMENTI 2018	58,92%	% REVERSALI/ACCERTAMENTI 2019	57,54%				

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2018

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2018

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
Corone di alloro per il 25 Aprile	Manifestazione del 25 Aprile	€ 200,00
Manifesti a lutto		€ 164,80
Telegramma lutto amministratore		€ 5,20
Corona di fiori	Manifestazione 1° Novembre	€ 120,00
Corona di fiori	Celebrazione fine 1° guerra Mondiale	€ 50,00
TOTALE		€ 540,00

*Gli importi si riferiscono alle spese effettivamente pagate nell'esercizio 2018 (mandati a residuo e a competenza).

Vogogna, 11/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(On. Enrico BORGHI)

